

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera		
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) GelaTel. 0933/1966757 – Fax 0933/823425 e-mail clic82400r@istruzione.it pec clic82400r@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UFKSL8				

***Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico
degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado
(Delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2025)***

LA NORMATIVA

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:

"(Omissis) nella scuola secondaria di primo grado

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."*

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio delibera in data 1 settembre 2025 definisce i criteri relativi al controllo del raggiungimento del limite minimo di frequenza, ed in particolare:

1. definizione del monte orario personalizzato e conteggio delle assenze alle lezioni;
2. motivate e straordinarie deroghe;
3. fase di controllo preliminare alle operazioni di scrutinio.

Quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera del collegio di modifica o integrazione. Il Dirigente Scolastico darà comunicazione alle famiglie indicando i tempi per la documentazione delle eventuali condizioni di deroga.

DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI

Premesso che la norma stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio un alunno deve aver frequentato i $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione a lui destinate, si farà riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti

delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017). Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti il Collegio dei docenti deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo (**tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali e quindi 742,5 ore di presenza, ovvero 247,5 ore di assenza**).

Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali. Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica:

"... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura".

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati entro 5 giorni dal rientro a scuola.

1. DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentati motivi di famiglia;
4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche);

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

2. SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.
- Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
 - situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
 - possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non si daranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione.